XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2039

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUSSO SPENA

Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

Presentata il 28 novembre 2001

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 2 dello statuto dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, recita: « (...) è esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del Lupo italiano (Canis Lupus Italicus Familiaris) (...) ».

È noto che il lupo selvaggio è classificato come *Canis lupus* e il cane domestico come *Canis familiaris*; la terminologia *Canis lupus italicus familiaris* indica dunque un animale: *a)* domestico; *b)* di appartenenza italiana; *c)* strettamente apparentato al lupo selvaggio.

Una razza canina molto speciale, costruita sul ceppo della Lupa dei gemelli, del Lupo buono di San Francesco d'Assisi, per una fortunata combinazione genetica, avvenuta nel 1966, e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi, che hanno portato a risultati eccezionalmente favorevoli sotto il profilo morfologico, fisico e psichico, con notevole stabilità di carattere e con una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, anche e specialmente al soccorso.

« Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità »: così concludeva sinteticamente la relazione del Comitato scientifico presentata molti anni fa al Consiglio superiore dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero dai circuiti commerciali, comportanti pericolosi rischi di inquinamento.

La riuscita del lupo italiano rappresenta un fatto unico e di difficilissima, o forse meglio impossibile, ripetibilità, tutti gli altri tentativi analoghi avendo sempre evidenziato aspetti negativi sia dal punto di vista fisico che comportamentale, tra i quali ultimi, in special modo, la scarsa adattabilità al lavoro: un esempio tra tutti, il cane lupo di Saarloos.

Non a caso i cinofili francesi, fin dal 1979, nello statuto della *Association française des Amis du Loup d'Italie*, definirono il successo del lupo italiano « una pietra miliare negli studi di genetica canina ».

Un primato italiano, che venne poi clamorosamente all'onore del mondo quando i *mass media*, scritti e radiotelevisivi, raccontarono la storia di Lougy, il lupo italiano che, affidato ad una volontaria francese, salvò una persona sepolta da oltre ottanta ore nel terremoto de Il Cairo del 1992.

Il lupo italiano è dunque unico perché:

a) è il solo esempio al mondo di un animale che, realizzando quello che fu il sogno inappagato anche di Konrad Lorenz, padre della moderna etologia, unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro; da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano in dell'articolo applicazione 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, e che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'ETLI di « particolare interesse di natura pubblica» e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 maggio 1989 relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione ed all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta, sia detto con chiarezza, una evidente totale collocazione in area zootecnica;

b) è il solo animale allevato senza scopo di lucro, né per ambizioni personali, ma secondo una concezione innovativa del rapporto tra l'uomo e la natura, in un quadro di solidarietà.

Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni esso può essere « affidato », in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI. L'ETLI opera dunque in forza del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e del disciplinare emanato con il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 1994, che ne stabilisce definitivamente le competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti.

Inoltre l'ETLI è stato iscritto, tra le organizzazioni di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, protocollo n. 81246, naz. 2, 3).

In particolare l'ETLI:

- a) gestisce il citato registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in tale registro sono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti in seguito ad accoppiamenti programmati dall'ETLI;
- b) nel proprio centro di selezione amministra il *pool* genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso in superficie, sotto macerie e sotto valanga alla ricerca oltreché di persone anche di animali feriti, ad azioni antibracconaggio e ad altri impieghi di interesse pubblico;
- c) con la propria divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie locali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute:

e) intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti, la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale: quello dell'ETLI di Cumiana (Torino) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (Treviso) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (Belluno);

f) è assistito da una Commissione scientifico-tecnica, in base al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con funzioni di indirizzo e di controllo della quale fanno parte, oltre a scienziati, cattedratici ed esperti, rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali; è opportuno ricordare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

È da considerare che questo patrimonio di valore incalcolabile, biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato e invidiato nel mondo, è stato creato e tenuto in vita per trent'anni dallo sforzo e dal sacrificio privato.

Esauriti i mezzi privati, solo un rapido ed adeguato intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile distruzione di questa straordinaria realtà.

I precedenti progetti di legge di finanziamento, presentati rispettivamente dall'onorevole Zaniboni (atto Camera n. 5885 della X legislatura), dall'onorevole Torchio (atto Camera n. 715 della XI legislatura), dall'onorevole Zacchera (atto Camera n. 68 della XII legislatura) e dal senatore Tapparo (atto Senato n. 275), sono tutti decaduti per scioglimento anticipato del Parlamento.

Nella XIII legislatura fu approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica in Commissione agricoltura in sede deliberante il 29 settembre 1998, un testo unificato (atti Senato nn. 811, del sottoscritto, 1083, 1450 e 1631). Arrivato alla Camera dei deputati, il testo rimase fermo in Commissione agricoltura per oltre due anni; a febbraio del 2001 fu approvato in sede referente e per pochi giorni non andò in Aula.

Nella legge finanziaria, tabella A, sono stanziati 500 milioni di lire annue, per tre anni. Nel 1998, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ETLI indicò in un miliardo di lire annue la cifra necessaria per la gestione, che non fu contestata: si calcoli che solo per il personale, a quell'epoca, il costo previsto era di 500 milioni di lire annue.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

- 1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, come definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e dal disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris), la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la selezione della specie, da attuare secondo le direttive del Ministero delle politiche agricole e forestali che concernono specificatamente la conservazione della sua integrità e della complessità genetica.
- 2. Al funzionamento dell'ETLI si provvede mediante conferimento di fondi, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura di 516.457 euro l'anno.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.



Lire 500 = € 0,26

\*14PDL0018950